

Roma, 11 febbraio 2025

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 12/2025

Oggetto: Varie - Poste – Contributo AGCOM 2025 – Delibere AGCOM n. 477 del 26.11.2024 e n. 27 del 22.1.2025, pubblicate sul sito *web* dell’Autorità il 10.2.2025.

L’Autorità di Garanzia per le Comunicazioni ha emesso le delibere in oggetto per il pagamento del contributo 2025 e per l’autodichiarazione dei dati anagrafici da parte delle imprese titolari di licenza o autorizzazione postale.

Il contributo è pari all’1,5 per mille (come lo scorso anno) dei ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio dei predetti titoli autorizzativi. Il bilancio da prendere in considerazione è quello approvato prima dell’adozione delle delibere in esame.

Il versamento e l’autodichiarazione dei dati anagrafici vanno effettuati entro il 31 marzo p.v. utilizzando la procedura telematica resa disponibile dall’Autorità sul sito www.impresainungiorno.gov.it. Si fa osservare che come lo scorso anno sono tenuti a rispettare il predetto obbligo di autodichiarazione dei dati anagrafici anche coloro che sono esentati dall’obbligo contributivo, ossia i soggetti il cui imponibile complessivo è pari o inferiore a 500mila euro, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali. Da quest’anno le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2024, e come tali esentate dall’obbligo contributivo, sono escluse anche dall’obbligo di autodichiarazione.

Si rammenta che la tardiva o omessa autodichiarazione è punita con le sanzioni previste dall’articolo 21 del D.Lgvo n.261/1999.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Alfredo D’Ascoli





DELIBERA N. 477/24/CONS

MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ANNO 2025 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 novembre 2024;

VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*” e, in particolare, l’art. 2, comma 38, lett. b);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 515;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante “*Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità*”;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare l’art. 21, che attribuisce le funzioni di regolamentazione del settore dei servizi postali all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO l’art. 65 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui è stabilito che “[a] decorrere dall’anno 2017, alle spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all’articolo 2, commi da 6 a 21, e di cui all’art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261”;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 65, ai sensi del quale “[a] decorrere dall’anno 2007 le spese di

funzionamento [...] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità”, nonché il successivo comma 66, secondo cui l’Autorità ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione “nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera”;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/644 del 18 aprile 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi;

VISTA la Decisione della Commissione europea del 10 agosto 2010 “Istituzione del gruppo dei regolatori europei per i servizi postali”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell’11 settembre 2024;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello”;

CONSIDERATO che, alla luce delle succitate disposizioni e delle competenze da esse attribuite all’Autorità, sono tenuti al contributo nel settore postale il fornitore del servizio universale postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli art. 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

TENUTO CONTO che l’Autorità, ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell’art. 1 della legge n. 266/2005, è chiamata a individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l’aliquota contributiva senza facoltà di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attività vincolata e non discrezionale;

CONSIDERATO che il contributo dovuto è determinato sulla base dei ricavi conseguiti nel settore dei servizi postali derivanti dalla vendita di servizi che rientrano nel servizio universale postale, conseguiti sia dal fornitore del servizio universale postale che dagli altri operatori postali muniti di licenza individuale (art. 5 d.lgs. n. 261/99), e dai ricavi conseguiti per lo svolgimento di altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale per le quali è necessaria l’autorizzazione generale (art. 6 d.lgs. n. 261/99);

CONSIDERATO che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 7 settembre 2023 (resa nella causa C-226/22), ha chiarito che “i costi sostenuti dalle autorità nazionali di regolamentazione del settore postale per le loro attività di regolamentazione relative ai servizi postali esulanti dall’ambito di applicazione del servizio universale e, dall’altro, i costi generati dalle attività di tali autorità che, pur non essendo direttamente connesse ai compiti di regolamentazione di queste ultime, sono funzionali all’esercizio delle loro competenze di regolamentazione del settore postale”;



CONSIDERATO che nella medesima sentenza la Corte di Giustizia UE ha altresì affermato che *“nulla osta ad una normativa nazionale la quale, al fine di garantire all’autorità nazionale di regolamentazione responsabile del settore postale un finanziamento idoneo a consentirle di adempiere in piena indipendenza i suoi compiti relativi alla regolamentazione di tale settore, impone, in modo uniforme, all’insieme degli operatori di detto settore un obbligo di contribuire al finanziamento dei costi operativi di tale autorità senza tener conto dell’intensità delle attività di regolamentazione e di monitoraggio svolte in relazione ai diversi tipi di servizi postali e senza operare alcuna distinzione, a tal fine, tra fornitori del servizio postale universale e operatori di corriere espresso, purché l’obbligo imposto da tale normativa a detti operatori sia, peraltro, trasparente, accessibile, preciso e univoco, e purché esso sia reso pubblico anticipatamente e sia basato su criteri oggettivi”*;

CONSIDERATO che, da ultimo, il Consiglio di Stato ha chiarito, nelle pronunce nn. 5966/2024 del 5 luglio 2024 e 06809/2024 del 30 luglio 2024, la *“pacifica natura tributaria”* del contributo dovuto all’Autorità e, in senso conforme, nelle sentenze nn. 6073/2024, 6075/2024, 7291/2024, 6248/2024, 6358/2024, 6355/2024, 6701/2024, 7275/2024 e 7276/2024. *“Ciò in ragione del fatto che all’Autorità deve essere garantito un finanziamento idoneo a consentirle di adempiere in piena indipendenza i suoi compiti relativi alla regolamentazione dei mercati di competenza chiamando a contribuire al finanziamento dei suoi costi operativi l’insieme dei soggetti operanti nei settori di competenza [...] purché l’obbligo imposto da tale normativa a detti operatori sia, peraltro, trasparente, accessibile, preciso e univoco, e purché esso sia reso pubblico anticipatamente e sia basato su criteri oggettivi”*;

CONSIDERATO che, come chiarito nelle sopra citate pronunce, *“in ragione della pacifica natura tributaria della contribuzione in questione, non esiste un rapporto di sinallagmaticità fra il diritto imposto e la prestazione dell’Autorità (per l’attività regolatoria) e non è quindi richiesta una motivazione analitica in merito agli specifici costi finanziati. Ne deriva che ai presenti fini è sufficiente che il fabbisogno da finanziare con il contributo risulti dal bilancio, come già rilevato oggetto di verifica e approvazione da parte della Presidenza del Consiglio sentito il MEF e la Ragioneria dello Stato”* (cfr. Consiglio di Stato n. 6701/2024);

CONSIDERATO in particolare che, il Consiglio di Stato nelle suddette pronunce, ha espressamente escluso che al *“contributo dovuto da tutti gli operatori postali possa estendersi tanto il “principio di stretta corrispondenza”, in mancanza di una norma che elenchi le attività finanziabili, quanto il “principio di correlazione precisa del contributo rispetto ai costi sostenuti per la regolazione del singolo operatore”, operando, al contrario, il “principio di proporzionalità e non discriminazione”* (cfr. Consiglio di Stato nn. 6358/2024 e 6355/2024).

CONSIDERATO, inoltre, che la Corte di Giustizia UE, nella citata sentenza del 7 settembre 2023, ha altresì chiarito che il contributo dovuto all’Autorità deve coprire non solo i costi sostenuti dall’Autorità per le specifiche attività di regolamentazione settoriale ma anche gli ulteriori i costi generati dalle attività che, pur non essendo direttamente connesse ai compiti di regolamentazione, sono funzionali all’esercizio delle proprie competenze;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 66, della legge 266/2005 prescrive che la contribuzione richiesta resti “*nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera*”. Pertanto, ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva, è possibile valorizzare i ricavi complessivi del settore dei servizi postali nella misura di 8,2 miliardi di euro, avendo calcolato tale valore a partire dai bilanci 2023 delle imprese operanti nel mercato e dai dati contabili raccolti in sede di dichiarazione contributiva relativa all'anno 2024 come descritto nell'allegato A alla presente delibera;

CONSIDERATE le competenze attribuite all'Autorità nel settore dei servizi postali dalla normativa di rango primario e le conseguenti attività che saranno svolte nell'anno 2025 nel settore dei servizi postali, come dettagliatamente riportato nell'allegato A alla presente delibera;

CONSIDERATO che i costi derivanti dallo svolgimento delle suddette attività nel settore dei servizi postali devono essere coperti mediante l'applicazione dell'aliquota contributiva ai ricavi maturati nel medesimo settore, in cui l'Autorità esercita le proprie funzioni;

RITENUTO opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i costi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno 2025, per l'esercizio delle competenze relative al settore dei servizi postali, considerata l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attività, ivi inclusa la quota parte dei costi congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture “trasversali”). Di conseguenza, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle funzioni dell'Autorità in materia di servizi postali risulta, per l'anno 2025, pari a circa 12 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato A alla presente delibera;

RITENUTO, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno, e della complessiva valorizzazione del mercato di competenza (cd. base imponibile), l'aliquota contributiva da applicare nella misura dell'1,5 per mille dei ricavi di competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

RITENUTO di prevedere, pertanto, per l'anno 2025, l'esonero dal versamento del contributo per: *i)* i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo e in coerenza con l'analoga soglia prevista per tutti gli altri settori (si specifica che in caso di soggetti che versano il contributo all'Autorità in più di un ambito di competenza la verifica sulla soglia di esenzione va effettuata sul valore di imponibile complessivo); *ii)* le imprese che versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; *iii)* le imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2024;

RITENUTO opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del *Codice civile*, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del *Codice civile*, anche mediante

rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;

TENUTO CONTO che l'Autorità svolge competenze riferite anche ai mercati delle comunicazioni elettroniche, dei servizi *media*, dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online*, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, della prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-*bis* e 66-*ter*, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, e dell'art. 19, comma 2, del d. lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti, nonché le competenze in tema di Coordinatore dei servizi digitali ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065. I termini e le modalità di contribuzione per la copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità in tali settori sono fissati con separati provvedimenti;

CONSIDERATO che numerosi soggetti operano in più settori di competenza e occorre, pertanto, garantire che non vi sia sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di doppia imposizione;

RITENUTO opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta l'imputazione dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (così come rilevati nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione alle diverse contribuzioni dovute all'Autorità nei diversi ambiti di competenza ai sensi della legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazioni elettroniche (CE); 2) servizi *media* (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione online e motori di ricerca (*platform to business* PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) gestione di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 (contrasto pirateria on line "CPO"); 8) contributo per le attività di Coordinatore dei servizi digitali ex Reg. (UE) 2022/2065; 9) ambiti residuali che non rientrano nella competenza dell'Autorità. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento;

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 65 della legge 266/2005 prevede che *“Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



DELIBERA

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Il fornitore del servizio universale postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli art. 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del *Codice civile*, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del *Codice civile*, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
3. In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, le obbligazioni relative al versamento del contributo 2025 ricadono in capo al soggetto che è subentrato nei diritti e obblighi della società (o ramo di azienda) oggetto di fusione, incorporazione e/o cessione.
4. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile complessivo sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, risultano in liquidazione, sono sottoposte a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2024.

Art. 2

Misura della contribuzione

1. Per le imprese operanti nel settore dei servizi postali di cui al precedente art. 1, la contribuzione è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli art. 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.
2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2023.



Art. 3

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2025, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, codice IBAN IT10 M 05034 11701 000000003291 (Codice SWIFT BAPPIT22C34).
2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il Direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nelle dichiarazioni "*Contributo Agcom – Anno 2025*". In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorità.
3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Art. 4

Dichiarazione telematica

1. Entro il 1° marzo 2025 i soggetti di cui all'art. 1, ivi compresi coloro che sono esentati dall'obbligo contributivo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, fatta eccezione per le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2024, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale. A tal fine deve essere utilizzato il modello telematico "*Contributo Agcom – Anno 2025*" approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.
3. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 7-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Art. 5

Disposizioni finali

1. L'allegato A è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la presente delibera è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

La presente delibera, una volta resa esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
MODALITÀ E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER L'ANNO 2025 DAI SOGGETTI CHE
OPERANO NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

1. Introduzione: le competenze dell'Autorità in materia di servizi postali

All'Autorità, il legislatore ha attribuito una serie di importanti compiti in materia di servizi postali, generalmente riassumibili nelle seguenti aree di competenza: regolazione dei mercati, disciplina dei livelli di qualità e delle caratteristiche del servizio postale universale, accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza, monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, analisi e monitoraggio dei mercati e la verifica del calcolo del costo netto del servizio universale postale..

L'insieme delle competenze attribuite all'Autorità nel settore dei servizi postali risulta definito – oltreché dalle relative previsioni istitutive di cui alle leggi 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*” e 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” – dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” nonché da una serie di disposizioni normative, di diverso grado e natura giuridica, tanto di fonte europea che nazionale, quali *inter alia*:

Disciplina europea

- Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;
- Direttiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;
- Regolamento (UE) 2018/644 del 18 aprile 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1263 della Commissione, relativo ai moduli per la trasmissione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi di consegna

dei pacchi a norma del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Decisione della Commissione europea 10 agosto 2010 “*Istituzione del gruppo dei regolatori europei per i servizi postali*”.

Disciplina nazionale

- Legge 5 agosto 2022, n. 118, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*”;
- Legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*” (articolo 1, commi 57 e 58);
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” (articolo 21, commi 13 e 14);
- Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante “*Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità*”;
- Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”;
- Legge 23 novembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*”;
- Legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”;
- Decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”.

Il contributo posto a carico dei soggetti che operano nel settore postale, ai sensi della legge n. 266/2005, è volto a finanziare le spese che saranno sostenute dall’Autorità nel 2025 per l’esercizio delle competenze in materia di servizi postali.

Di seguito sono forniti in dettaglio:

- a) le principali attività in programma nell’anno 2025 (par. 2);
- b) i costi stimati per lo svolgimento nel 2025 delle funzioni di competenza nel settore postale (par. 3);
- c) i ricavi complessivi stimati del settore, che costituiscono la base imponibile del contributo (par. 4);
- d) l’aliquota contributiva per l’anno 2025 (par. 5).

2. Le principali attività dell’Autorità nell’anno 2025 concernenti il settore dei servizi postali

Le principali attività che l’Autorità prevede di svolgere nel 2025 con riferimento al settore dei servizi postali possono essere ricondotte a due macroaree: da un lato, le attività di promozione della concorrenza e del servizio universale postale e, dall’altro, le attività di

vigilanza, controllo dei mercati e sanzionatorie a tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi postali.

Si riportano di seguito le principali attività di promozione della concorrenza e del servizio universale postale programmate per l'anno 2025:

- verifica del costo netto del servizio universale 2022-2023 (art. 3, commi 13 e 14, d.lgs. n. 261/99 come modificato dal d.lgs. n. 58/2011);
- approvazione dell'OIR di Poste Italiane del 2026 (art. 2, comma 4 lett. *a* e *d*, d.lgs. n. 261/99, come modificato dal d. lgs n. 58/2011);
- approvazione delle manovre tariffarie riguardanti i servizi universali venduti dal fornitore del servizio universale (FSU) - (art. 13, commi 2 e 3, d.lgs. n. 261/99, come modificato dal d.lgs. n. 58/2011);
- attività di valutazione sull'attivazione del fondo di compensazione del costo netto del servizio universale 2020-2021 (art. 10 d.lgs. n. 261/99 come modificato dal d.lgs. 58/2011);
- attività di valutazione, a supporto del MIMIT, sull'affidamento dell'incarico di fornitore del servizio postale universale a partire dal maggio 2026 e sul relativo contratto di programma tra il MIMIT e l'FSU (art. 23, comma 2, d.lgs. n. 261/99 come modificato dal d.lgs. n. 58/2011).

Tra le principali attività relative alla vigilanza, al controllo dei mercati e sanzionatorie a tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi postali previste per l'anno 2025 si evidenziano:

- attività ispettive tese a verificare il rispetto degli obblighi della disciplina primaria e regolamentare vigenti in materia di servizi postali (corrispondenza e pacchi), anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza e della Polizia postale e delle comunicazioni, secondo convenzioni a tale scopo previste;
- controlli periodici per la verifica del rispetto degli obblighi imposti ai titolari di licenza individuale o di autorizzazione generale;
- gestione delle segnalazioni, ai sensi del Regolamento sulle procedure sanzionatorie, pervenute dagli utenti e dalle Associazioni di consumatori circa l'esistenza sia di soggetti che presumibilmente svolgono attività postale senza titolo abilitativo (cd. attività postale abusiva), sia inadempienti al rispetto degli obblighi in materia di adozione delle carte dei servizi;
- svolgimento di attività ispettive, anche d'ufficio, alla luce della valutazione aggregata delle segnalazioni in materia di servizi postali pervenute dai cittadini a mezzo della vigente modulistica ("Modello P");
- attività di vigilanza sul servizio di notifiche degli atti giudiziari, volte alla verifica del corretto adempimento degli obblighi incombenti sugli operatori abilitati a svolgere tale servizio;
- monitoraggio della qualità dei servizi offerti dal FSU, così come disposto dal d.lgs. n. 261/1999, art. 12, comma 4;
- risoluzione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale *ex delibera* n. 184/13/CONS;
- risoluzione delle controversie tra gli operatori, ai sensi della delibera n. 553/18/CONS e della delibera n. 171/22/CONS;

- raccolta dati del mercato postale per Osservatorio delle comunicazioni e reportistica;
- gestione banca dati degli operatori postali.

Le attività programmate per il 2025 in materia di servizi postali comprendono altresì una serie di attività di rilievo internazionale, tra cui si citano, a titolo non esaustivo:

- partecipazione ai gruppi di lavoro dell'ERGP (Gruppo Europeo dei Regolatori postali) (art. 2, comma 4, lett. *b*, d.lgs n. 261/99 come modificato dal d.lgs. n. 58/2011) nonché alle riunioni plenarie annuali dell'ERGP;
- partecipazione tecnica alle riunioni plenarie annuali del *Contact Network* e contributo tecnico al *Work Programme 2026*;
- supporto alle ANR, alle istituzioni europee e alle istituzioni nazionali sui temi disciplinati dal quadro normativo settoriale, anche ai fini dell'analisi delle iniziative legislative che riguardano il settore postale;
- partecipazione, ai sensi della Direttiva 97/67/CE, alle riunioni del *Postal Directive Committee* (PDC) in delegazione con il Ministero competente;
- assistenza tecnica al Ministero competente per la partecipazione ai lavori dell'Unione Postale Universale (UPU).

Infine, alle suddette attività nel settore dei servizi postali si aggiungono le attività di carattere generale svolte dalle strutture di supporto dell'Autorità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti alle funzioni ispettive, di produzione di documentazione informativa (dati, indicatori, pareri, bollettini, osservatori, focus, rapporti) sia a uso interno della stessa Autorità che esterno per tutti gli *stakeholder*, di predisposizione della Relazione Annuale 2025, di tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione, di gestione della biblioteca, di gestione dei contenziosi amministrativi, di gestione delle richieste di informazioni e di assistenza trasmesse al *Contact center* e all'URP.

3. Costi stimati per lo svolgimento nel 2025 delle attività di regolazione del settore dei servizi postali

Le attività di competenza nel settore postale previste per l'anno 2025 (cfr. paragrafo 2) saranno svolte in via principale dalla Direzione servizi postali, nonché dalla Direzione tutela dei consumatori, dall'*Ufficio internazionale e rapporti UE* della Direzione relazioni esterne e istituzionali, dall'*Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo* del Segretariato Generale, nonché dal Servizio studi e analisi tecniche e dal Servizio giuridico.

Le unità di personale assegnate a tali unità organizzative (cd. “*core*”) e che saranno impiegate nel 2025 per lo svolgimento delle attività inerenti al settore dei servizi postali sono stimate in 27,2 risorse espresse in termini di *Full Time Equivalent* – FTE.

Si rileva che lo svolgimento delle attività relative al settore dei servizi postali assorbe, inoltre, una parte dei costi comuni relativi alle risorse incardinate nelle strutture di

supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture ad attività “plurisettoriale”, cd. “non *core*”)¹ la cui attività è funzionale all’esercizio di tutte le competenze dell’Autorità, comprese, dunque, quelle in materia di servizi postali. Sulla base delle risorse direttamente impiegate per lo svolgimento dei compiti in materia di servizi postali (27,2 FTE) e della relativa incidenza rispetto al personale totale impiegato nelle attività di competenza dei diversi settori, le unità di personale delle strutture trasversali attribuibili al settore dei servizi postali sono stimate in 18,3 FTE.

Pertanto, le risorse direttamente e indirettamente applicate nell’anno 2025 all’esercizio delle competenze in materia di servizi postali sono stimate in 45,5 FTE.

In termini economici, sulla base delle previsioni di spesa per l’esercizio 2025, il costo medio complessivo *pro capite* di una FTE – comprendente, dunque, le spese per le retribuzioni del personale (stipendi e relativi oneri fiscali e previdenziali, rimborsi per attività di missioni nazionali ed internazionali, attività di formazione, oneri per assicurazioni etc.) e le spese per beni e servizi strumentali al funzionamento dell’Amministrazione (oneri locazione e gestione immobili, utenze, dotazioni e servizi informatici etc.) nonché gli oneri sostenuti per gli Organi collegiali di vertice – è stimato in circa 256 mila euro².

In ragione di tale valorizzazione, pertanto, l’ammontare delle spese che si prevede di sostenere per l’impiego delle sopra richiamate unità di personale destinate alla realizzazione delle attività per il settore dei servizi postali risulta pari a 11,645 milioni di euro, cui va aggiunto l’ammontare delle previsioni di spesa per gli oneri economici connessi allo svolgimento delle competenze in materia di servizi postali e relativi, in particolare, al finanziamento, per l’anno 2025, delle attività che saranno svolte dai *Corecom* con riferimento all’obbligo di iscrizioni degli operatori dei servizi postali al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), alle attività di cooperazione internazionale da svolgere in ambito ERG-P, nonché alla realizzazione di indagini di mercato sul livello di soddisfazione dei bisogni degli utenti dei servizi postali nel mercato italiano, il cui valore è stimato complessivamente in circa 355 mila euro.

Conseguentemente, considerando eventuali spese dirette per beni e servizi, le spese che si prevede saranno sostenute nel 2025 per lo svolgimento delle competenze dell’Autorità

¹ Si tratta, nello specifico, delle spese imputabili agli Organi collegiali di vertice e del relativo personale di Staff, del personale del Segretariato Generale, del Servizio programmazione finanziaria e bilancio, del Servizio sistemi informativi e digitalizzazione, del Servizio risorse umane e strumentali e di parte del Servizio Giuridico e della Direzione relazioni esterne e istituzionali.

² Il valore di 256 mila euro come costo onnicomprensivo lordo associato all’integrale utilizzazione di una FTE su base annuale è stato determinato attraverso il seguente procedimento. Il primo luogo, all’ammontare complessivo delle previsioni di spesa che si prevede di sostenere nel 2025, pari complessivamente a 94,52 milioni di euro, è stato sottratto l’ammontare di 0,59 milioni di euro di spese che trovano copertura in fonti di entrata diverse dai contributi riscossi dagli operatori dei diversi ambiti settoriali di competenza dell’Autorità. Al valore così determinato, pari a 93,93 milioni di euro, è stata sottratta la parte delle previsioni di spesa – complessivamente pari a 7,18 milioni di euro – relativa ad acquisti di beni, servizi o risorse finanziarie specificamente dirette all’esercizio delle competenze dell’Autorità nei diversi ambiti settoriali e che, pertanto, sono oggetto di diretta imputazione a tali settori. Il valore risultante – pari a 86,75 milioni di euro – è stato diviso per il numero complessivo delle risorse umane, espresse in termini di FTE che l’Autorità prevede di utilizzare nel corso del 2025, pari a 339 FTE, determinando, in tal modo, il costo medio *pro-capite* di una FTE pari a circa 256 mila euro.

nel settore dei servizi postali (cfr. par. 3) sono stimate complessivamente pari a circa 11,999 milioni di euro (cfr. tabella 1).

Tabella 1 – Servizi postali: Individuazione delle risorse FTE complessivamente assorbite e valorizzazione oneri economici connessi (€/migl).

	FTE “core”	FTE “non core”	FTE tot	Spese pers. + oneri funz. gen.	Spese regolazione/ vigilanza	Spese totali
TOTALE	27,2	18,3	45,4	11.645	355	12.000

4. La base imponibile stimata per il contributo 2025 dovuto dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali.

La base imponibile del contributo 2025 è data dai ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi postali realizzati dai soggetti titolari di licenza individuale e/o autorizzazione generale ai sensi degli art. 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) – o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali – dell’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera, che corrisponde all’esercizio contabile 2023.

Tali ricavi comprendono i ricavi derivanti da attività postali che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale - conseguiti dal fornitore del servizio postale universale e dai soggetti dotati di licenza individuale (art. 5 d.lgs. 261/99) – nonché i ricavi derivanti da altre attività postali e di corriere, che non rientrano nel campo di applicazione del servizio universale – conseguiti da soggetti dotati di autorizzazione generale (art. 6, d.lgs. n. 261/99).

Tali ricavi sono stimati per l’anno 2023 (base di calcolo del contributo 2025), sulla base dei bilanci delle imprese depositati in Camera di Commercio e del gettito contributivo 2024, opportunamente attualizzato in base al tasso di variazione dei ricavi registrato tra il 2022 e il 2023, come registrato nella Relazione annuale sulle attività svolte e i programmi di lavoro dell’Autorità, presentata al Parlamento nell’anno 2024.

Sulla base della suddetta metodologia, i ricavi complessivi del settore sono stimati in circa 8,2 miliardi di euro.

5. L’aliquota contributiva del contributo 2025 dovuto dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali

Tutto quanto sopra premesso, in considerazione da un lato, della sopra richiamata stima dei costi relativi alle competenze dell’Autorità nel settore postale stimati in circa 12 mln di euro (cfr. paragrafo 3) e i ricavi del settore sono stimati in circa 8,2 miliardi di euro (cfr. paragrafo 4).

Dal suddetto rapporto deriva un’aliquota contributiva pari all’1,5 per mille dei ricavi realizzati nel settore dei servizi postali.

Tale valore è compatibile con l’art. 1, comma 66, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in cui è stabilito che l’Autorità può fissare l’entità della contribuzione (aliquota) nel limite massimo del 2 per mille.



DELIBERA N. 27/25/CONS

MODELLO TELEMATICO E ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ANNO 2025

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 gennaio 2025;

VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*” e, in particolare, l’art. 2, comma 38, lett. b);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 515;

VISTO il decreto legislativo, 8 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’Amministrazione Digitale*” (di seguito “CAD”) e s.m.i.;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*” e, in particolare, l’art. 1, comma 65, ai sensi del quale “[a] decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito anche “TUSMA” o “Testo unico”);

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare l’art. 21, che



attribuisce le funzioni di regolamentazione del settore dei servizi postali all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO l'art. 65 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui è stabilito che “[a] decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all'articolo 2, commi da 6 a 21, e di cui all'art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261”;

VISTO l'art. 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale “Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle materie di cui al comma 515, dopo il comma 66 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inserito il seguente: «66-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, l'entità della contribuzione a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente».”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”;

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica” ed in particolare le competenze attribuite all'Autorità ai sensi degli artt. 2, 5 e 6;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” e in particolare, l'art. 15, comma 1, che ha designato l'Autorità quale Coordinatore dei servizi digitali ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 515/24/CONS del 18 dicembre 2024;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello*”;

VISTA la delibera n. 474/24/CONS, del 26 novembre 2024, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2025 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche*”, con la quale l’Autorità ha individuato i soggetti tenuti alla contribuzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ha stabilito la misura e le modalità per il calcolo del contributo e per gli adempimenti informativi connessi al versamento dello stesso;

VISTA la delibera n. 475/24/CONS, del 26 novembre 2024, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2025 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media*”, con la quale l’Autorità ha individuato i soggetti tenuti alla contribuzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ha stabilito la misura e le modalità per il calcolo del contributo e per gli adempimenti informativi connessi al versamento dello stesso;

VISTA la delibera n. 477/24/CONS, del 26 novembre 2024, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2025 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali*”, con la quale l’Autorità ha individuato i soggetti tenuti alla contribuzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ha stabilito la misura e le modalità per il calcolo del contributo e per gli adempimenti informativi connessi al versamento dello stesso;

VISTA la delibera n. 478/24/CONS, del 26 novembre 2024, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2025 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online*”, con la quale l’Autorità ha individuato i soggetti tenuti alla contribuzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 66-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ha stabilito la misura e le modalità per il calcolo del contributo e per gli adempimenti informativi connessi al versamento dello stesso;

VISTA la delibera n. 479/24/CONS, del 26 novembre 2024, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2025 dai soggetti che operano nel settore del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale*”, con la quale l’Autorità ha individuato i soggetti tenuti alla contribuzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ha stabilito la misura e le modalità per il calcolo del contributo e per gli adempimenti informativi connessi al versamento dello stesso;



VISTA la delibera n. 480/24/CONS, del 26 novembre 2024, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2025 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video*”, con la quale l’Autorità ha individuato i soggetti tenuti alla contribuzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ha stabilito la misura e le modalità per il calcolo del contributo e per gli adempimenti informativi connessi al versamento dello stesso;

VISTA la delibera n. 481/24/CONS, del 26 novembre 2024, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2025 per le attività di prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore ai sensi della legge n. 93/2023*”, con la quale l’Autorità ha stabilito, per i soggetti tenuti alla contribuzione, la misura e le modalità per il calcolo del contributo e per gli adempimenti informativi connessi al versamento dello stesso;

VISTA la delibera n. 482/24/CONS, del 26 novembre 2024, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2025 per l’esercizio dei compiti derivanti dalla designazione quale Coordinatore dei servizi*” con la quale l’Autorità ha stabilito, per i soggetti tenuti alla contribuzione, la misura e le modalità per il calcolo del contributo e per gli adempimenti informativi connessi al versamento dello stesso;

RITENUTO opportuno che la dichiarazione contributiva debba essere presentata da tutti i soggetti operanti nei settori di competenza dell’Autorità, attraverso un unico modello contenente i dati anagrafici ed economici ai fini della contribuzione, ai sensi della legge n. 266/2005 e delle ulteriori previsioni normative;

RITENUTO, pertanto, in ottica di semplificazione amministrativa, di impiegare un unico modello per il calcolo del contributo, in modo da consentire ai soggetti operanti in diversi mercati l’allocazione dei ricavi complessivi di bilancio nelle diverse basi imponibili atte alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute all’Autorità nei relativi ambiti di competenza e la riconciliazione con le voci di bilancio. In particolare: 1) servizi e reti di comunicazioni elettroniche (CE); 2) servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione online e motori di ricerca (*platform to business PtoB*); 5) diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizi di piattaforma per la condivisione di video (VSP); 7) gestione di contenuti tutelati dal diritto d’autore ai sensi della legge n. 93/2023 (contrasto alla pirateria on line “CPO”); 8) contributo per le attività di Coordinatore dei servizi digitali ex Regolamento (UE) 2022/2065 (DSC); 9) ambiti residuali che non rientrano nella competenza dell’Autorità;

RAVVISATA quindi l’opportunità, al fine di garantire uniformità delle dichiarazioni contributive e di agevolare l’azione amministrativa di verifica e riscossione, di adottare un modello telematico unico per gli adempimenti dichiarativi e contributivi per l’anno 2025 da parte tutti i soggetti operanti nei mercati di competenza

dell’Autorità, rubricato “*Contributo Agcom – anno 2025*”, e di utilizzare nel predetto modello la nuova classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2025, pubblicata dall’Istituto Nazionale di Statistica ISTAT sul sito web www.istat.it;

CONSIDERATO che l’integrazione delle banche dati dell’Autorità con il portale “*impresainungiorno.gov.it*” consente di adempiere alle prescrizioni di cui al CAD, comportando una riduzione degli oneri di comunicazione in capo agli operatori obbligati al versamento del contributo all’Autorità;

RITENUTO, pertanto, opportuno ricorrere alle funzioni presenti sul portale gestito da Unioncamere www.impresainungiorno.gov.it per la gestione di tutte le attività relative al contributo all’Autorità;

CONSIDERATA l’esigenza di includere, all’interno del suddetto modello telematico unico, anche i dati economici per il calcolo del contributo per le attività di Coordinatore dei servizi digitali *ex* Regolamento (UE) 2022/2065 (contributo DSC), che per l’anno 2024, in sede di prima applicazione, erano raccolti attraverso un modello telematico separato;

CONSIDERATA, altresì, l’esigenza di apportare ulteriori modifiche al medesimo modello telematico, al fine di implementare alcune funzionalità volte ad agevolare la compilazione e a consentire migliore verifica della congruenza dei dati inseriti;

CONSIDERATE le tempistiche attese per gli sviluppi informatici necessari all’implementazione delle sopra descritte funzionalità e l’opportunità di rendere disponibile il nuovo modello telematico assicurando ai soggetti obbligati un congruo periodo di tempo prima della scadenza del termine per gli adempimenti dichiarativi e contributivi;

RITENUTO opportuno, per i motivi sopra illustrati, disporre una proroga al 31 marzo 2025 dei termini per il versamento del contributo e la presentazione della dichiarazione telematica, fissati dagli art. 3 e 4 delle delibere nn. 474/24/CONS, 475/24/CONS, 477/24/CONS, 478/24/CONS, 479/24/CONS, 480/24/CONS, 481/24/CONS e 482/24/CONS;

VALUTATA la compatibilità della sopra citata misura con l’esigenza di assicurare l’equilibrio di bilancio e di garantire la disponibilità di adeguate risorse per il funzionamento dell’Autorità;

RAVVISATA, altresì, l’opportunità di fornire indicazioni sul sistema di contribuzione per l’anno 2025 e sulle modalità operative di compilazione del connesso modello, mediante l’adozione di apposite “*Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2025*”;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;



DELIBERA

Art. 1

Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo

1. Il modello per la presentazione della dichiarazione contributiva e le istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2025 sono descritti nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera:
 - a) modello telematico "*Contributo Agcom – anno 2025*" (allegato A in *fac-simile*);
 - b) "*Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2025*" (allegato B).
2. Il modello "*Contributo Agcom – anno 2025*", di cui al comma 1, lett. a), è trasmesso dai contribuenti esclusivamente attraverso i servizi telematici esposti nella sezione dedicata del portale www.impresainungiorno.gov.it.
3. Il termine per il versamento del contributo e la presentazione della dichiarazione contributiva, di cui all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 4, comma 1 delle delibere nn. 474/24/CONS, 475/24/CONS, 477/24/CONS, 478/24/CONS, 479/24/CONS, 480/24/CONS, 481/24/CONS e 482/24/CONS, è prorogato al 31 marzo 2025.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 gennaio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER L'ANNO 2025

Per la presentazione della dichiarazione contributiva, ai fini della comunicazione dei dati anagrafici ed economici e il calcolo del contributo dovuto all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2025, deve essere utilizzato il cd. modello telematico “*Contributo Agcom – anno 2025*” (di seguito anche modello).

Il modello è disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it (di seguito anche “Portale”) gestito dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito anche “Unioncamere”).

Le istruzioni per accedere al Portale, configurare il profilo utente e iniziare la dichiarazione sono riportate nel successivo paragrafo 5.

Il termine ultimo per la trasmissione del modello “*Contributo Agcom – anno 2025*” e per il versamento del contributo dovuto all'Autorità è **il 31 marzo 2025**.

1. DICHIARAZIONE CONTRIBUTIVA ANNO 2025

1.1. I soggetti obbligati

Sono tenuti a inviare il modello “*Contributo Agcom – anno 2025*”, debitamente compilato, i soggetti che, al 1° gennaio 2025, operano in almeno uno dei seguenti settori.

a. Servizi di comunicazioni elettroniche

Rientrano in tale settore i soggetti che sono titolari di un'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 11 o di una concessione di diritti d'uso ai sensi degli artt. 59 e 98-*septies* del d.lgs. n. 207/2021, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito anche “*Codice*”), come da elenco¹ pubblicato a cura della Direzione generale per il Digitale e le telecomunicazioni - Divisione VIII del *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*.

In particolare, sono inclusi i soggetti che operano in qualità di:

- i. fornitori di reti e di servizi di comunicazioni elettroniche;

¹ Elenco delle società autorizzate a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica ([Comunicazioni - Albi ed elenchi \(mimit.gov.it\)](http://Comunicazioni-Albi.ed.elenchi(mimit.gov.it)))



- ii. operatori di rete ai sensi del *Codice* e del d.lgs. n. 208/2021;
- iii. fornitori di servizi interattivi associati o di accesso condizionato. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *ttt*), del *Codice* un sistema di accesso condizionato è “*qualsiasi misura tecnica, sistema di autenticazione o intesa secondo i quali l'accesso in forma intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato a un abbonamento o a un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale*”;
- iv. soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione.

b. Servizi media

Rientrano in tale settore i soggetti che erogano servizi di media audiovisivi e radiofonici e radiodiffusione, sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 2 del d. lgs n. 208/2021 (TUSMA), nonché servizi di editoria quotidiana e periodica, di editoria elettronica, anche per il tramite di Internet, di pubblicità, sponsorizzazioni e pubblicità *online*, di produzione o distribuzione di programmi e contenuti radiotelevisivi, di agenzia di stampa a carattere nazionale. In particolare, sono inclusi i soggetti che operano in qualità di:

- i. fornitori di servizi di media audiovisivo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del TUSMA;
- ii. fornitori di servizi di media radiofonico ai sensi dell'art. 3, comma 2, del TUSMA;
- iii. fornitori di contenuti audiovisivi e radiofonici;
- iv. esercenti l'attività di radiodiffusione², inclusa la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
- v. concessionarie di pubblicità e soggetti che offrono servizi di sponsorizzazioni e pubblicità online;
- vi. produttori o distributori di programmi audiovisivi e radiofonici, inclusi i produttori indipendenti;
- vii. agenzie di stampa a carattere nazionale;
- viii. editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
- ix. esercenti editoria elettronica.

c. Servizi postali

Rientrano in tale settore i soggetti che sono titolari di licenza individuale rilasciata ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 261/99 e/o di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'art. 6

² Sono inclusi i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, rilasciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le Comunicazioni, per l'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori.



del d.lgs. n. 261/99, come da elenco³ pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, incluso il fornitore del servizio universale postale.

In particolare, sono inclusi tutti i soggetti che operano in qualità di fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi.

d. Servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online*

Rientrano in tale settore i soggetti che forniscono o offrono i seguenti servizi:

- i. servizi di intermediazione *online* come definiti dall'articolo 2, numero 2), del Regolamento (UE) 2019/1150⁴. Sono inclusi i soggetti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che operano in qualità di: piattaforme di *e-commerce marketplace*, *marketplace* specializzati, *app-store*, *social media* e altri soggetti che forniscono servizi di intermediazione *online* (come siti *web* e *app* di comparazione e aggregatori);
- ii. motori di ricerca *online* come definiti dall'articolo 2, numero 5), del Regolamento (UE) 2019/1150⁵.

e. Diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale

Rientrano in tale settore i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177. In particolare, sono inclusi i soggetti che operano in qualità di:

- i. "editori di pubblicazioni di carattere giornalistico", vale a dire i soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell'esercizio di un'attività economica, editano le pubblicazioni di carattere giornalistico, anche se stabiliti in un altro Stato membro, ai sensi dell'art. 43-*bis*, comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
- ii. "prestatori dei servizi della società dell'informazione", ossia le persone fisiche o giuridiche o le associazioni non riconosciute che prestano servizi della società dell'informazione, intesi come le attività economiche svolte in linea - *on line* -, nonché i servizi definiti dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a.) e b) del decreto

³ Elenco delle società dotate di titolo abilitativo per fornire al pubblico servizi postali ([Comunicazioni - Albi ed elenchi \(mimit.gov.it\)](#))

⁴ Articolo 2, numero 2) "servizi di intermediazione online: servizi che soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) sono servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) consentono agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con l'obiettivo di facilitare l'avvio di transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori, a prescindere da dove sono concluse dette transazioni; c) sono forniti agli utenti commerciali in base a rapporti contrattuali tra il fornitore di tali servizi e gli utenti commerciali che offrono beni e servizi ai consumatori".

⁵ Articolo 2, numero 5) "motore di ricerca online: un servizio digitale che consente all'utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto".



legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e che consentono l'utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico, ivi compresi:

- le “imprese di *media monitoring* e rassegne stampa” che prestano un servizio consistente, tra l'altro, ma non esclusivamente, nella selezione, indicizzazione, organizzazione, collazione, estrazione, trasmissione, messa a disposizione di contenuti editoriali, normalmente dietro retribuzione, a distanza, anche mediante attrezzature informatiche di trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi anche mediante copia cartacea successivamente digitalizzata;
- “imprese operanti nel settore del *video on demand*” che forniscono un servizio della società dell'informazione consistente nella fornitura *online* di video a richiesta da parte dell'utente;
- “prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online*”, ossia i prestatori di servizi della società dell'informazione che presentano cumulativamente i seguenti requisiti: a) hanno come scopo principale, o tra i principali scopi, di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere o di altri materiali protetti dal diritto d'autore (ad esempio, *streaming* di musica, *ebook* ecc.); b) le opere o gli altri materiali protetti sono caricati dagli utenti; c) le opere o gli altri materiali protetti sono organizzati e promossi allo scopo di trarne profitto direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 102-sexies, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Sono inclusi tutti i soggetti che realizzano ricavi nel territorio nazionale anche se contabilizzati in bilanci di società aventi sede all'estero;

f. Servizi di piattaforma per la condivisione di video

Rientrano in tale settore i fornitori di servizi di condivisione video *online* come definiti all'art. 3, comma 1, lett. c), del TUSMA⁶.

Sono inclusi tutti i soggetti operanti sul territorio nazionale che conseguono ricavi in Italia, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero.

⁶ Art.3, comma 1, lett. c “ «servizio di piattaforma per la condivisione di video»: un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi o video generati dagli utenti destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento”.



g. Contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023

Rientrano in tale settore i soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 14 luglio 2023, n. 93. In particolare, sono inclusi i soggetti che operano in qualità di:

- i. titolari del diritto d'autore o dei diritti connessi delle opere cinematografiche;
- ii. titolari del diritto d'autore o dei diritti connessi delle opere audiovisive e musicali;
- iii. titolari del diritto d'autore o dei diritti connessi su format televisivi;
- iv. titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi, vale a dire ogni soggetto titolare di diritti audiovisivi relativi ad eventi, manifestazioni e competizioni sportive individuali o a squadre, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, *lett. e)*, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, che licenzia i diritti nel territorio italiano;
- v. fornitori di servizi di media, di cui all'art. 3, comma 1, *lett. d)*, del TUSMA;
- vi. organismi di gestione collettiva, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35: *“un soggetto, ivi compresa la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) disciplinata dagli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti: (a) è detenuto o controllato dai propri membri; (b) non persegue fini di lucro”*;
- vii. le entità di gestione indipendenti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35: *“un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti: (a) non è detenuta né controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti; (b) persegue fini di lucro”*.

Sono inclusi tutti i soggetti che realizzano ricavi nel territorio nazionale anche se contabilizzati in bilanci di società aventi sede all'estero.

h. Servizi intermediari ex Regolamento (UE) 2022/2065

Rientrano in tale settore i soggetti di cui all'art. 3, lettere *g)*, *i)* e *j)* del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 (anche Regolamento DSA). In particolare, sono inclusi i soggetti che operano in qualità di:

- i. fornitori di *“servizi di semplice trasporto («mere conduit»): servizi consistenti nella trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nella fornitura dell'accesso a una rete di comunicazione”*.
Rientrano in tale ambito, a titolo non esaustivo:
 - i fornitori di servizi di comunicazione elettronica (quali, ad esempio, gli *Internet service providers*, e i fornitori dei servizi di *internet exchange points*, *wireless access points*, *VPN*, *voice over IP*, altri servizi di comunicazioni interpersonale, etc.);

- i fornitori di altri servizi relativi alla gestione dei nomi e domini internet (quali, ad esempio, i risolutori e servizi di *DNS*, i registri dei nomi di dominio di primo livello, le autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali, etc.);
- ii. fornitori di “*servizi di memorizzazione temporanea («caching»): consistenti nella trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuato al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione successiva ad altri destinatari su loro richiesta*”. Rientrano in tale ambito, a titolo non esaustivo, i fornitori di reti e servizi per ottimizzare la diffusione dei contenuti *online* (quali, ad esempio, i fornitori dei servizi di *Content Delivery Network*, *reverse proxies*, *content adaptation proxies*, etc.);
- iii. fornitori di “*servizi di memorizzazione di informazioni («hosting»): consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio e su richiesta di quest'ultimo*”. Rientrano in tale ambito, a titolo non esaustivo:
 - i fornitori di servizi di memorizzazione di informazioni *online* (quali, ad esempio, i fornitori dei servizi di *cloud computing*, *web hosting*, etc.);
 - i fornitori di servizi di piattaforme *online* (quali, ad esempio, *marketplace* – inclusi gli *app store*, *social network*, *social media*, *video on demand*, *video sharing platforms*, *platforms to consumer*, *e-commerce*, etc.);
 - i fornitori di motori di ricerca *online*.

1.2. Soggetti non tenuti alla presentazione del modello “Contributo Agcom – anno 2025”

Sono esentate dall’obbligo di presentazione del modello “*Contributo Agcom – anno 2025*” le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2024 (e che pertanto non hanno conseguito ricavi nel periodo d’imposta).

1.3. Ulteriori indicazioni sulla presentazione del modello “Contributo Agcom – anno 2025”

In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, le obbligazioni relative alla presentazione del modello “*Contributo Agcom – anno 2025*” ricadono in capo al soggetto che è subentrato nei diritti e obblighi della società (o ramo di azienda) oggetto di fusione, incorporazione e/o cessione.

Le società che, al 1° marzo 2025, versano in stato di crisi, la cui attività risulta sospesa, in liquidazione, ovvero risultano soggette a procedure concorsuali, devono presentare la dichiarazione contributiva e allegare la relativa documentazione, selezionando la corrispondente voce proposta nel “Riquadro 4” del modello.

2. COMPILAZIONE DEL MODELLO “CONTRIBUTO AGCOM – ANNO 2025”

2.1. Informazioni anagrafiche (Sezione 1)

Le imprese sono tenute a fornire le informazioni anagrafiche secondo la struttura della Sezione I “Dati anagrafici” del modello “*Contributo Agcom – anno 2025*”.

Si precisa che:

- a) per le imprese iscritte alla CCIAA, le informazioni riguardanti il dichiarante sono pre-compilate dal sistema informatico in virtù del profilo associato alla CNS con cui è stato effettuato l’accesso al sistema;
- b) le imprese non iscritte alla CCIAA (associazioni, enti morali, fondazioni, ecc. comprese le società cessate ed estere) inseriscono le informazioni anagrafiche mediante l’utilizzo del tasto “Forma giuridica non iscritta al R.I.”;
- c) nel campo “referente per il contributo” va indicato il nominativo di una persona che può essere contattata dagli uffici dell’Autorità al fine di fornire informazioni e chiarimenti in merito ai dati trasmessi.

2.2. Informazioni economiche (Sezione 2)

La base di calcolo del contributo 2025 è costituita, salvo ove diversamente specificato, dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell’esercizio finanziario 2023, ovvero dell’ultimo bilancio o di altra scrittura contabile equivalente approvati alla data di adozione delle delibere contributive per l’anno 2025 (26 novembre 2024).

Il contribuente deve indicare nella *Sezione 2* i valori relativi alla voce di bilancio “*Ricavi delle vendite e delle prestazioni*” (Riquadro 2A - campo 1) e al “*Valore della produzione*” (Riquadro 2A - campo 2).

Il campo 1 è pre-compilato dal sistema nel caso in cui l’impresa abbia depositato il bilancio civilistico presso la Camera di commercio. Il contribuente deve verificare, in ogni caso, la correttezza del dato pre-compilato dal sistema e procedere, ove necessario, alle dovute modifiche.

I soggetti che non sono tenuti alla redazione e/o all’approvazione del bilancio civilistico utilizzano come base di calcolo le voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie corrispondenti alla voce “*ricavi delle vendite e delle prestazioni*” del conto economico del bilancio civilistico.

I soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS utilizzano come base di calcolo la voce del proprio bilancio corrispondente a “*ricavi delle vendite e delle prestazioni*” del conto economico del bilancio civilistico.

Nota: qualora il bilancio non sia depositato presso le Camere di commercio, esso deve essere allegato al modello telematico, selezionando l’apposita voce nel “Riquadro 4 – Allegati” del modello.



I valori dei ricavi rilevanti ai fini della determinazione del contributo, da riportare nei “Riquadri da 2B a 2L”, devono essere indicati sulla base della pertinenza rispetto al settore e/o all’ambito contributivo di riferimento, come di seguito dettagliato.

a. Ricavi nel settore dei servizi di comunicazioni elettroniche (Riquadro 2B)

I ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni elettroniche devono essere indicati nel “Riquadro 2B”, in base alla seguente articolazione:

- i) ricavi da fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi inclusi:
 - ricavi derivanti dalla vendita di servizi intermedi di comunicazione elettronica (servizi *wholesale*);
 - ricavi derivanti dalla vendita di servizi di comunicazione elettronica destinati sia alla clientela residenziale che alla clientela non residenziale (servizi *retail*) e i ricavi derivanti dalla vendita di apparati e ulteriori servizi forniti in maniera collegata o congiunta ai servizi di cui al punto precedenti;
- ii) ricavi da servizi di operatore di rete forniti ai sensi del Codice e del d.lgs. n. 208/2021;
- iii) ricavi da servizi interattivi associati o di accesso condizionato, ivi inclusi i ricavi realizzati per la fornitura al pubblico o a terzi operatori di servizi di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti finali di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati;
- iv) ricavi derivanti dall’uso indiretto delle risorse nazionali di numerazione.

b. Ricavi nel settore dei servizi *media* (Riquadro 2C)

I ricavi conseguiti nel settore dei servizi *media* devono essere indicati nel “Riquadro 2C”, in base alla seguente articolazione:

- i) ricavi da servizi di *media* audiovisivi, lineari e non lineari, e fornitura di contenuti:
 - ricavi da televisione gratuita in ambito nazionale e locale (canone di abbonamento per la fruizione del servizio televisivo pubblico, pubblicità, vendita di contenuti televisivi ad altri operatori, altri ricavi da attività televisiva gratuita, etc.);
 - ricavi da televisione a pagamento (abbonamenti, vendita di programmi agli utenti finali, pubblicità, vendita di contenuti televisivi ad altri operatori, altri ricavi da attività televisiva a pagamento, etc.).

Nota: Si richiede di fornire separata evidenza dei ricavi derivanti da offerte televisive a pagamento nel relativo campo del riquadro 2C (contributo SM) relativo ai ricavi da “Fornitore di servizi di *media* audiovisivi o radiofonici (SMAV-R) o fornitore di contenuti – ricavi derivanti dalle offerte televisive a pagamento”, verificando che il valore ivi riportato risulti corrispondente al valore indicato nel riquadro 2I (contributo CPO) relativo ai “Ricavi dei fornitori di servizi *media* (ricavi derivanti dalle offerte televisive a pagamento)”;



- ii) ricavi da servizi media radiofonici, lineari e non lineari, da radiodiffusione sonora analogica (canone di abbonamento per la fruizione del servizio radiofonico pubblico, pubblicità, altri ricavi da attività radiofonica, etc.);
- iii) ricavi da attività di concessionaria di pubblicità, ivi inclusi i ricavi di vendita di spazi pubblicitari:
 - su testate quotidiane e periodiche;
 - su prodotti editoriali, pubblicati con periodicità annuale;
 - all’interno di canali/programmi trasmessi gratuitamente da emittenti televisive;
 - all’interno di canali/programmi televisivi a pagamento;
 - all’interno di canali/programmi trasmessi da emittenti radiofoniche;
 - sulla rete Internet.

Nota: le società concessionarie di pubblicità indicano il complesso dei ricavi loro spettanti per la gestione del servizio reso e gli eventuali ricavi riscossi in nome e per conto del titolare del mezzo.

Rientrano in tale categoria i ricavi da servizi di sponsorizzazione e pubblicità *on line*;

- iv) ricavi derivanti da produzione e distribuzione di programmi audiovisivi e radiofonici, ivi inclusi i ricavi conseguiti dalla vendita di contenuti, programmi e opere su ogni mezzo di comunicazione;
- v) ricavi derivanti dall’attività di agenzia di stampa a carattere nazionale, ivi inclusi i ricavi derivanti dalla distribuzione in abbonamento a titolo oneroso dei notiziari delle agenzie di stampa, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato;
- vi) ricavi da editoria quotidiana, periodica o riviste, ivi inclusi i ricavi da vendita di copie, collaterali e i ricavi da pubblicità;
- vii) ricavi da editoria elettronica, ivi inclusi i ricavi da vendita di abbonamenti a testate *online*, i ricavi da vendita di prodotti e servizi editoriali annuaristici *online* e i ricavi da pubblicità *online*.

c. Ricavi nel settore dei servizi postali (Riquadro 2D)

I ricavi conseguiti nel settore dei servizi postali devono essere indicati nel “Riquadro 2D”, in base alla seguente articolazione:

- i) ricavi da attività postali che rientrano nel servizio universale. In questa categoria devono essere indicati sia i ricavi derivanti dalle attività che rientrano nell’obbligo di servizio universale postale conseguiti dal fornitore del servizio universale postale (Poste Italiane S.p.A.), sia i ricavi da attività postali oggetto di licenza individuale di cui all’art. 5 d.lgs. 261/99;
- ii) ricavi da altre attività postali e di corriere che non rientrano nel servizio universale. In questa categoria devono essere indicati i ricavi derivanti dalle altre attività postali e di corriere oggetto di autorizzazione generale di cui all’art. 6 d.lgs. n. 261/99.

Nota: il fornitore del servizio universale postale deve includere nella voce “attività postali con obbligo di servizio universale” tutti i contributi, sovvenzioni e provvidenze percepite per l’onere derivante dalla fornitura del servizio universale.



d. Ricavi da servizi di intermediazione *online* e motori di ricerca *online* (Riquadro 2E)

I ricavi dei fornitori di servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online* devono essere indicati nel “Riquadro 2E”, separatamente, in base alla seguente articolazione:

- i) ricavi per servizi di intermediazione *online*. Rientrano in tale ambito i ricavi realizzati da piattaforme *online* (es. piattaforme di *e-commerce marketplace*, *marketplace* specializzato, *app-store*, *social media* e altre piattaforme che offrono servizi di intermediazione *online*) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - canoni di abbonamento e quote fisse (di registrazione/affiliazione/ sottoscrizione e assimilabili) per l’utilizzo della piattaforma da parte di utenti commerciali stabiliti in Italia al fine di offrire beni/servizi ai consumatori europei;
 - commissioni fisse e variabili trattenute sulle vendite (ovvero quote nette ricavate dalle vendite), realizzate attraverso la piattaforma, di beni/servizi offerti da utenti commerciali stabiliti in Italia ai consumatori europei;
 - commissioni fisse e variabili corrisposte da utenti commerciali stabiliti in Italia per le vendite di beni/servizi offerti ai consumatori europei attraverso la piattaforma;
 - altri ricavi da servizi di intermediazione (diversi da quelli di intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti commerciali stabiliti in Italia che offrono, attraverso la piattaforma, beni/servizi ai consumatori europei.
- ii) ricavi conseguiti dai fornitori di motori di ricerca *online*, quali i ricavi derivanti dalla messa a disposizione di spazi pubblicitari sulle pagine del motore di ricerca, nonché da commissioni, canoni, quote fisse e assimilabili per servizi (diversi da quelli di intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti titolari di siti *web* aziendali stabiliti in Italia, che, attraverso il motore di ricerca, offrono beni/servizi ai consumatori europei.

e. Ricavi relativi a diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (Riquadro 2F)

I ricavi relativi al diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale devono essere indicati nel “Riquadro 2F”. In particolare, rientrano in tale ambito, a titolo non esaustivo, i ricavi derivanti dalle seguenti attività:

- i) utilizzo *online* di pubblicazioni di carattere giornalistico, come ad esempio:
 - ricavi realizzati dagli editori come corrispettivo di contratti che concedono i diritti d’uso delle pubblicazioni ai prestatori di servizi della società dell’informazione (incluso l’equo compenso);
 - ricavi da pubblicità, abbonamenti, sottoscrizioni e sovvenzioni realizzati dai prestatori di servizi della società dell’informazione per lo sfruttamento *online* delle suddette pubblicazioni;



- ricavi dei fornitori di servizi di rassegne stampa e *media monitoring* derivanti dalla vendita dei propri servizi *online* ai prestatori di servizi della società dell'informazione e agli utenti finali;
- ii) sfruttamento di opere protette dal diritto d'autore per servizi di condivisione di contenuti *online* come ad esempio, ricavi da pubblicità, abbonamenti, sottoscrizioni e sovvenzioni conseguiti dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* per lo sfruttamento delle opere o altri materiali protetti dal diritto d'autore, anche caricati dagli utenti del servizio, che il prestatore organizza e promuove a scopo di lucro;
- iii) sfruttamento *online* di opere audiovisive per servizi di *video on demand*, come ad esempio, ricavi da pubblicità, abbonamenti, vendita, noleggio, provvidenze pubbliche e convenzioni con soggetti pubblici, ecc.

Nota: I ricavi da editoria di giornali quotidiani, periodici o riviste e i ricavi da editoria elettronica rientrano nella base imponibile del contributo relativo al settore dei servizi *media* (riquadro 2C).

f. Ricavi da servizi di piattaforma per la condivisione di video (Riquadro 2G)

I ricavi relativi ai servizi di piattaforma per la condivisione di video devono essere indicati nel "Riquadro 2G".

In particolare, rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i ricavi da pubblicità *online*, abbonamenti e sottoscrizioni, donazioni e sovvenzioni derivanti dalla fornitura di servizi di piattaforma per la condivisione di video.

Sono inclusi i ricavi realizzati nel territorio italiano anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero.

g. Altri ricavi (Riquadro 2H)

Gli eventuali ricavi derivanti da attività che non rientrano nelle basi imponibili soggette a contribuzione (elencate nei riquadri da 2B a 2G)⁷ devono essere indicati nel "riquadro 2H", disaggregati in base alla classificazione operata dall'Istat con i codici Ateco 2025.

A tal fine, occorre selezionare tante voci Ateco quante sono le attività economiche cui si riferiscono i ricavi di cui si richiede l'esclusione dall'imponibile.

L'esclusione di ricavi dall'imponibile è consentita solo se dimostrabile attraverso appositi giustificativi di natura contabile da allegare nel "Riquadro 4" del modello (vedi *infra*, paragrafo 2.4). Si evidenzia che ricade sull'operatore l'onere della prova circa l'esistenza di specifici fatti che diano luogo ad oneri o a costi deducibili o che escludano l'inerenza degli stessi all'attività d'impresa svolta (cfr. TAR del Lazio, sent. n. 11635/2020).

Con riferimento all'imponibile del settore delle comunicazioni elettroniche, l'eventuale selezione dei codici Ateco 2025 relativi alla vendita isolata di apparecchi *hardware*

⁷ Ossia i ricavi che non sono stati conseguiti nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei servizi *media*, dei servizi postali, dei servizi di intermediazione online e motori di ricerca online, del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video.



(terminali, apparati, etc.) deve essere opportunamente giustificata in una specifica nota esplicativa, da allegare nel “Riquadro 4”, atta a dimostrare che la relativa fornitura non sia avvenuta in *bundle* con ulteriori servizi di comunicazione elettronica. In tal caso i relativi ricavi sono da riportare nel “Riquadro 2B”.

Le società concessionarie di pubblicità devono indicare, ai fini della loro esclusione dal calcolo del contributo, gli eventuali ricavi riscossi in nome e per conto del titolare del mezzo attraverso appositi giustificativi di natura contabile da allegare nel “Riquadro 4”.

Con riferimento all'imponibile del settore postale, l'eventuale selezione dei codici Ateco 49.41 e 52.26 deve essere opportunamente giustificata in una nota esplicativa, da allegare nel “Riquadro 4”, atta a dimostrare che l'attività effettivamente svolta non rientri tra i servizi postali (vale a dire che si tratti di ricavi effettivamente riconducibili ai servizi di consegna di beni di peso superiore a 31,5 kg, ai sensi dell'art. 2 punti 1) e 2) del Regolamento europeo n. 2018/644).

In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, il nuovo soggetto deve inserire nel “Riquadro 2” i ricavi complessivi, aggregati o pro-forma, conseguiti nell'esercizio finanziario 2023 – o comunque nell'ultimo bilancio approvato prima della data di adozione delle delibere contributive per l'anno 2025 – da ciascuna entità coinvolta nell'operazione, fornendo, nei Riquadri da 2B a 2H il dettaglio dei ricavi per settore di attività, nonché, nel riquadro 4, il prospetto di dettaglio con i dati economici relativi ai ricavi delle singole entità che concorrono alla determinazione dei ricavi dichiarati, ossia dei ricavi riportati nel “Riquadro 2”.

Nota: La somma dei ricavi di cui ai Riquadri da 2B a 2H deve corrispondere ai ricavi delle vendite e delle prestazioni (“Riquadro 2A - campo 1”).

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA CONTRIBUZIONE “CPO 2025”

h. Ricavi derivanti dalla commercializzazione e gestione di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 (Riquadro 2I)

I ricavi derivanti dalla commercializzazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 devono essere indicati nel “Riquadro 2I”, in base alla seguente articolazione:

- i) ricavi dei titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi per la commercializzazione dei relativi diritti;
- ii) ricavi dei titolari dei diritti su format televisivi per la commercializzazione dei relativi diritti;
- iii) ricavi dei titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali per la commercializzazione dei relativi diritti;
- iv) ricavi dei titolari dei diritti delle opere cinematografiche per la commercializzazione dei relativi diritti;



- v) ricavi dei fornitori di servizi di media (ricavi derivanti da offerte televisive a pagamento). **Attenzione:** il valore dei ricavi indicati nel “Riquadro 2I” (contributo CPO) nella voce dedicata alla indicazione dei “*Ricavi dei fornitori di servizi media (ricavi derivanti dalle offerte televisive a pagamento)*” deve risultare corrispondente al valore dei ricavi indicati nel “Riquadro 2C” (contributo SM) relativi ai ricavi del “*Fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici (SMAV-R) o fornitore di contenuti – ricavi derivanti dalle offerte televisive a pagamento*”;
- vi) ricavi degli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 per la gestione dei relativi diritti.

Devono essere inclusi i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, relativi alla voce di bilancio “Valore della produzione” ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio d’esercizio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.

Nota: nel caso in cui, il valore complessivo dell’imponibile CPO, “Riquadro 2I” risulti inferiore al “Valore della produzione” valorizzato nel “Riquadro 2A - campo 2”, alla dichiarazione deve essere allegata, nel Riquadro 4, una nota esplicativa, corredata della pertinente documentazione contabile, atta a dare evidenza delle ragioni per le quali alcune componenti di ricavo non sono state incluse nell’ambito dell’imponibile CPO per l’anno 2025.

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA CONTRIBUZIONE “DSC 2025”

i. Ricavi dei prestatori dei servizi intermediari ex Regolamento (UE) n. 2022/2065 (Riquadro 2L)

I ricavi degli operatori prestatori dei servizi intermediari di cui del Regolamento (UE) n. 2022/2065 devono essere indicati nel “Riquadro 2L”, in base alla seguente articolazione:

- i) ricavi da servizi di comunicazioni elettroniche;
- ii) ricavi da servizi di *cloud, hosting, etc.*;
- iii) ricavi da servizi di piattaforma *online* (inclusi i servizi di intermediazione *online*) e motori di ricerca;
- iv) ricavi da altri servizi intermediari.

Per la valorizzazione del fatturato si dovrà fare riferimento alle voci “A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali. I soggetti non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l’importo del contributo sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l’aliquota di cui al comma 1 alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.

Ai fini della relativa quantificazione rilevano tutti i ricavi conseguiti dagli operatori che prestano i servizi intermediari.

Nota: nel caso in cui il valore complessivo dell'imponibile DSC ("Riquadro 2L") risulti inferiore al "*Valore della Voce A1*", valorizzato nel "Riquadro 2A - campo 1", alla dichiarazione **deve essere allegata**, nel "Riquadro 4", una nota esplicativa, corredata della pertinente documentazione contabile, atta a dare evidenza delle ragioni per le quali alcune componenti di ricavo non sono state incluse nell'ambito dell'imponibile DSC per l'anno 2025.

2.3. Importo del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2025 (Riquadro 3)

Il modello calcola automaticamente l'importo totale del contributo dovuto, applicando alle basi imponibili nei diversi ambiti di contribuzione (totali riportati nei Riquadri 2 da B a G, 2I e 2L) la corrispondente aliquota prevista dalle delibere contributive approvate dall'Autorità per l'anno 2025. In particolare:

- a) settore delle comunicazioni elettroniche, aliquota contributiva del 1,3 per mille;
- b) settore dei servizi *media*, aliquota contributiva del 2 per mille;
- c) settore dei servizi postali, aliquota contributiva del 1,5 per mille;
- d) servizi di intermediazione *online* e motori di ricerca *online*, aliquota contributiva del 2 per mille;
- e) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, aliquota contributiva del 2 per mille;
- f) servizi di piattaforma per la condivisione di video, aliquota contributiva del 2 per mille;
- g) commercializzazione dei diritti e gestione dei contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023, aliquota contributiva del 0,4 per mille;
- h) prestatori dei servizi intermediari *ex* Regolamento (UE) n. 2022/2065, aliquota contributiva dello 0,135 per mille.

Il totale dovuto per il contributo all'Autorità è riportato nel "Riquadro 3" del modello, con il relativo dettaglio per ciascun settore di contribuzione.

2.4. Giustificativi contabili relativi ai ricavi esclusi dall'imponibile (Riquadro 4)

I ricavi conseguiti dal contribuente che non sono stati inclusi nelle basi imponibili dei diversi settori soggetti a contribuzione (Riquadri 2 da B a G, 2I e 2L) devono essere debitamente giustificati.



A tal fine, è necessario allegare alla dichiarazione resa con il modello “*Contributo Agcom - anno 2025*” una nota esplicativa, corredata della pertinente documentazione di natura contabile⁸, selezionando la relativa voce nel “Riquadro 4 (Allegati)” del modello⁹.

Il mancato invio degli opportuni giustificativi può comportare l’applicazione dell’aliquota contributiva per il settore di competenza all’intera voce A1 del conto economico; in caso di documentazione incompleta o incongruente l’Autorità procede alla determinazione del contributo dovuto all’esito di un’apposita istruttoria.

3. TRASMISSIONE DEL MODELLO “CONTRIBUTO AGCOM – ANNO 2025”

Il modello “*Contributo Agcom - anno 2025*”, debitamente compilato, deve essere trasmesso attraverso la funzione “Riepilogo e invio”, disponibile nel *menu* a sinistra, in cui è consentito il controllo delle informazioni fornite e la stampa del modello compilato.

Appena trasmesso il modello viene visualizzato sul portale l’importo del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2025 e l’**Identificativo Univoco di Versamento (IUV)**.

Una copia del modello inviato dal contribuente è resa disponibile all’interno del Portale nella sezione “Archivio pratiche”.

Il termine ultimo per l’invio del modello “*Contributo Agcom - anno 2025*” è il **31 marzo 2025**.

⁸ A titolo di esempio, possono essere prodotti i seguenti documenti: conti di mastro, elenco delle voci di conto o elenco disaggregato del conto di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo/riconciliazione, fatture attive ordinate per singola voce di conto, piano dei costi (concessionarie di pubblicità), ecc.

⁹ La funzione può essere utilizzata per allegare la seguente documentazione: comunicazioni varie, documentazione per ricavi esclusi, documentazione per quote di ricavo riscosse in nome e per conto del titolare del mezzo, nonché documentazione attestante lo stato di crisi/liquidazione/procedure concorsuali.

4. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

4.1. Soggetti obbligati al versamento del contributo per l'anno 2025

Sono tenuti al pagamento del contributo all'Autorità per l'anno 2025 i soggetti di cui al paragrafo 1.1. che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2023 (ovvero nell'esercizio oggetto dell'ultimo bilancio o di altra scrittura contabile equivalente approvati alla data del 26 novembre 2024, data di adozione delle delibere contributive per l'anno 2025), ricavi imponibili – come risultanti dalla compilazione del modello “*Contributo Agcom – anno 2025*” – complessivamente superiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Al termine della compilazione del modello “*Contributo Agcom – anno 2025*”, il sistema calcola automaticamente l'importo del contributo dovuto per ciascun settore di contribuzione in cui sono stati dichiarati ricavi e l'importo totale da versare all'Autorità.

Sono esentati dall'obbligo di corrispondere il contributo 2025 i soggetti di cui al paragrafo 1.1. il cui imponibile – come risultante dalla compilazione del modello “*Contributo Agcom – anno 2025*” – sia pari o inferiore a euro 500.000,00, e le imprese che al 1° marzo 2025 versino in stato di crisi con attività sospesa, risultino in liquidazione ovvero siano sottoposte a procedure concorsuali, nonché le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2024.

In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, le obbligazioni relative al versamento del contributo 2025 ricadono in capo al soggetto che è subentrato nei diritti e obblighi della società (o ramo di azienda) oggetto di fusione, incorporazione e/o cessione.

Il pagamento del contributo deve avvenire attraverso le modalità descritte al successivo paragrafo 4.2.

4.2. Modalità di versamento del contributo

Ai fini del versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2025 deve essere considerato l'**importo totale**, calcolato dal modello “*Contributo Agcom – anno 2025*” al termine della compilazione e l'**Identificativo Univoco di Versamento (IUV)** visualizzato sul Portale a seguito della relativa trasmissione.

Il versamento può essere effettuato attraverso i seguenti canali di pagamento:

- 1) Pago PA, cliccando sul pulsante “Pagamento tramite PagoPA” nell'area “Pagamenti Contributi” presente nella sezione “AGCOM” > “Contributo dovuto all'Autorità” del Portale;
- 2) tramite bonifico bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, IBAN **IT10 M 05034 11701 000000003291 (Codice SWIFT BAPPIT22C34)**, indicando nella causale del bonifico il codice IUV generato dal sistema al termine della compilazione del modello.

Dopo aver effettuato il versamento del contributo, non è necessario inviare copia del

bonifico bancario.

Il termine ultimo per il versamento del contributo 2025 è il **31 marzo 2025**.

Non è consentita la rateizzazione del pagamento del contributo.

5. MODALITÀ DI ACCESSO AL MODELLO “CONTRIBUTO AGCOM - ANNO 2025”

5.1 Il portale

Il modello “*Contributo Agcom - anno 2025*” per la dichiarazione contributiva (comunicazione dei dati anagrafici ed economici) e il calcolo del contributo dovuto all’Autorità è disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it.

I titolari o legali rappresentanti dei soggetti tenuti alla dichiarazione contributiva e al versamento del contributo all’Autorità per l’anno 2025 devono procedere alla compilazione e alla trasmissione del modello “*Contributo Agcom - anno 2025*” tramite il Portale.

È altresì possibile delegare ad altra persona fisica lo svolgimento degli adempimenti per conto di un’impresa di cui si è titolare o legale rappresentante.

5.2 Credenziali per l’accesso al portale

L’accesso al Portale per la presentazione del modello “*Contributo Agcom - anno 2025*” è consentito (persone fisiche, legali rappresentanti o loro delegati alla compilazione e trasmissione del modello) attraverso l’uso della **Carta Nazionale dei Servizi (di seguito anche “CNS”)** di cui all’art. 1 lett. d) del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

In alternativa, l’accesso al Portale può avvenire anche tramite **SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)** oppure tramite **eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)** se cittadini europei.

5.3 Configurazione del profilo sul Portale (solo per chi accede per la prima volta)

Il legale rappresentante/titolare (o altro delegato) di una impresa iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) che accede per la prima volta al Portale deve configurare il proprio profilo nell’apposita sezione della banca dati.

Il legale rappresentante/titolare (o altro delegato) di un soggetto non iscritto alla CCIAA (associazioni, enti morali, fondazioni, ecc.) può accedere al Portale, provvedere alla compilazione del modello e alla relativa trasmissione utilizzando il tasto “Forma giuridica non iscritta al R.I”.

Ulteriori informazioni sulla configurazione del profilo sono disponibili sul Portale e all’indirizzo: <https://www.agcom.it/contributo-il-funzionamento-dellautorita-le>



[garanzie-nelle-comunicazioni-lanno-2025/come-configurare-il-proprio-profilo-nel-portale-impresagovit](https://www.agcom.it/garanzie-nelle-comunicazioni-lanno-2025/come-configurare-il-proprio-profilo-nel-portale-impresagovit).

5.4 Selezione dell'impresa e dell'anno di contribuzione

Ciascun soggetto, una volta avuto accesso al Portale, clicca, nel menù a sinistra, su “Agcom”, poi su “Contributo dovuto all’Autorità” e infine su “*Contributo Agcom - anno 2025*”. Se l’azienda è iscritta al Registro, occorre selezionare l’impresa e, a seguire, l’anno di riferimento della dichiarazione (2025).

Le aziende non iscritte alla CCIAA devono selezionare il tasto “Forma giuridica non iscritta al R.I.” e successivamente inserire il codice fiscale dell’impresa e l’anno di riferimento della dichiarazione.